

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 dicembre 2018)

INDICE

LAFORGIA ed altri: sulla chiusura degli impianti di Roncadelle e Torbole (Brescia) della multinazionale Medtronic-Invatec (4-00889) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) Pag. 237

LANNUTTI ed altri: sull'assegnazione dell'uso delle frequenze 5G (4-00718) (risp. DI MAIO, *ministro dello sviluppo economico*) 240

NENCINI: sulla gestione commissariale dell'Ilva di Taranto (4-00511) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 248

---

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI. - *Al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la multinazionale statunitense Medtronic-Invatec, specializzata nella produzione di dispositivi miniaturizzati per interventi e cura di malattie, soprattutto cardiovascolari, ha annunciato in data 7 giugno 2018 la decisione di chiudere gli stabilimenti di Roncadelle e Torbole, entrambi in provincia di Brescia, entro il primo semestre 2020, spostando in Messico produzione, ricerca e sviluppo;

con questa decisione ingiustificata del gruppo statunitense si determina l'apertura della procedura di licenziamento per 314 lavoratori, in gran parte donne, attualmente impiegati nei due siti specializzati del bresciano;

considerato che:

nel 2010, nel processo di acquisizione nel gruppo Medtronic, l'azienda bresciana Invatec risultava avere un potenziale strategico e una riconosciuta eccellenza sul mercato internazionale nell'attività di sviluppo, creazione, assemblaggio e vendita di dispositivi coronarici ed in particolare periferici, con 900 dipendenti, di cui 500 negli stabilimenti di Roncadelle e Torbole Casaglia;

a seguito dell'operazione di acquisizione della Invatec SpA, nell'aprile 2010, da parte della multinazionale americana Medtronic per 500 milioni di euro, il piano strategico dell'azienda per i successivi 5 anni prevedeva già una riduzione a partire da maggio 2012 di 300 unità (tra diretti e indiretti), determinando l'avvio di una fase gestita con esuberi volontari, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e contratti di solidarietà;

a marzo 2017 l'azienda ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per 125 unità, con il dissenso delle organizzazioni sindacali che avevano comunicato la disponibilità di un cospicuo numero di lavoratori a ridurre il proprio orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali pur di attenuare l'impatto occupazionale alla luce della scelta aziendale di un ulteriore taglio del personale;

considerato inoltre che:

dopo il passaggio di proprietà, i piani di ristrutturazione occupazionale hanno prodotto quasi un dimezzamento del numero complessivo dei lavoratori impegnati nei due stabilimenti;

le lavoratrici e ai lavoratori, in assenza di prospettive serie che garantiscano il mantenimento occupazionale, sono da settimane in presidio e sciopero permanente, con il sostegno delle organizzazioni sindacali;

a giudizio degli interroganti, non è accettabile che multinazionali straniere acquisiscano aziende capaci di produrre profitti importanti, rilevandone brevetti, e utilizzino gli ammortizzatori sociali disponibili, per poi delocalizzare all'estero le attività produttive determinando un impatto sociale fortemente negativo nel territorio nazionale;

in data 20 giugno, il Ministro in indirizzo è intervenuto sul caso della multinazionale americana Medtronic-Invatec assicurando che il Governo non si farà ricattare dai colossi multimiliardari e starà dalla parte dei lavoratori, contro le delocalizzazioni selvagge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito di un tavolo istituzionale con l'azienda e le rappresentanze sindacali, intenda adoperarsi in tutti i modi per trovare soluzioni urgenti al mantenimento dei siti produttivi nel bresciano e dei livelli occupazionali, contrastando il processo di delocalizzazione all'estero e salvaguardando elevate professionalità che rappresentano il patrimonio di Medtronic.

(4-00889)

(20 novembre 2018)

RISPOSTA. - Riguardo alle vicende dell'azienda Invatec SpA del gruppo Medtronic, *leader* nel mondo per tecnologia medica, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico si sta adoperando per trovare una soluzione positiva sulla relativa vertenza. Si evidenzia, infatti, che è stato convocato un apposito Tavolo istituzionale presso il Ministero, riunitosi più volte nel corso degli ultimi mesi.

Riepilogando brevemente i fatti che hanno riguardato l'azienda, si rammenta che lo scorso giugno, quest'ultima ha comunicato la decisione di cessare le attività degli stabilimenti Invatec di Roncadelle e Torbole Casaglia nel corso del primo semestre 2020. Tale annuncio ha suscitato forti preoccupazioni, in primo luogo per le ricadute sull'occupazione (posto che

l'azienda contava circa 300 addetti), e in secondo luogo per le prospettive produttive della società.

A tal proposito, il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, ha incontrato i lavoratori della Invatec a Torbole Casaglia, per poi incontrare (lo scorso 5 luglio), i vertici per un confronto diretto sul futuro degli stabilimenti di Brescia e dei suoi dipendenti.

L'ultimo incontro del Tavolo istituzionale si è svolto il 23 ottobre scorso, alla presenza dei rappresentanti di Invatec e del gruppo Medtronic (che ne detiene la proprietà), al fine di verificare l'andamento dei progetti *in itinere* nonché per garantire il prosieguo delle attività industriali, oltre al ricollocamento di tutta la forza lavoro attualmente occupata nei due siti bresciani.

In tale contesto, la proprietà ha confermato l'impegno, già preso nel corso dei precedenti incontri, a facilitare la reindustrializzazione dei due siti, entro giugno 2020, sia con soggetti imprenditoriali dello stesso settore, e cioè della tecnologia medica cardio-vascolare, sia con imprenditori che operano più in generale nel settore dei bio-medicali, o anche con investitori che possano trovare un utilizzo degli impianti dei due siti bresciani, in qualsiasi altro settore industriale.

A riguardo, è stato reso noto che sono in corso contatti con 50 aziende e che ne verranno contattate altre, selezionate tra circa 1.000, che presentano garanzie di solidità finanziaria ed industriale. Alcune di queste aziende, invero, hanno già manifestato un interesse, che sarà approfondito e verificato nei prossimi mesi.

Si ribadisce, come peraltro si è già avuta occasione di evidenziare in altre sedi istituzionali, che il percorso avviato dall'azienda dovrà essere finalizzato a favorire un progetto imprenditoriale tale da poter fornire garanzie dal punto di vista industriale e finanziario sia per la sopravvivenza dei due siti industriali e sia per il pieno ricollocamento di tutta la forza lavoro ivi occupata.

A tal fine, il Ministero è in costante contatto con l'azienda per monitorare e supportare il processo di reindustrializzazione, le cui tappe verranno condivise con il Tavolo di confronto tra le parti, che saranno riconvocate a breve.

Riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, il Ministero conferma il proprio impegno, anche attraverso la costante collaborazione con la Regione Lombardia, oltre che con gli altri enti locali, al fine di individuare e attivare gli strumenti più idonei che forniscano le massime garanzie sull'occupazione.

Quanto infine alla specifica questione relativa al fenomeno della delocalizzazione, fattore indissolubilmente legato all'impoverimento che il nostro Paese ha subito nel corso degli ultimi anni, che ha portato a strategie imprenditoriali tese alla riduzione dei costi di produzione esternalizzando nei Paesi emergenti, si ricorda il recente decreto "Dignità". Quest'ultimo, infatti, ha previsto che le imprese italiane ed estere operanti in Italia, e che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, decadono dal beneficio se delocalizzano in stati non appartenenti all'Unione europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell'agevolazione, prevedendo altresì una sanzione da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Le circostanze descritte dimostrano che il Ministero dello sviluppo economico, in via specifica, si sta adoperando in tutti i modi per trovare la migliore soluzione possibile per risolvere la vertenza riguardante il gruppo Medtronic, ed in via generale sta contrastando con tutti i mezzi a disposizione il fenomeno della delocalizzazione, come dimostrano le misure contenute nel citato decreto "Dignità", le quali vanno lette in combinazione con una serie di misure contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2019, le quali hanno il fine di incentivare l'attività produttiva del Paese.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

CRIPPA

(29 novembre 2018)

---

LANNUTTI, PESCO, DI NICOLA, MORRA, LOMUTI, PELLEGRINI Marco, LEONE, FENU, SILERI, FEDE, DONNO, AIROLA, RICCARDI, LANZI, ANGRISANI, DRAGO, L'ABBATE, BOTTICI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

dal 13 settembre al 2 ottobre 2018 si è svolta l'asta per assegnare l'uso delle frequenze 5G, tecnologia ritenuta fondamentale per lo sviluppo futuro del Paese, che genererà, nei prossimi quattro anni, introiti per le casse pubbliche per un totale di 6 miliardi e 550 milioni di euro, cifra che si colloca ben al di là dei 2,5 miliardi di Euro previsti dalla legge di Bilancio per il 2018 (di cui alla legge n. 205 del 2017);

difatti i lotti per la banda 700 Mhz hanno raggiunto la quota di 2.039.909.188 Euro, quelli per la banda 3.6-3.8 Ghz una quota pari a 4.346.820.000 euro e i lotti per la banda 26 GHz la quota di 163.693.070 euro. Un introito complessivo per le finanze dello Stato che ha superato del 164 per cento il valore delle offerte iniziali e del 130,5 per cento la base d'asta;

accanto a questi tre lotti di banda oggetto dell'asta (700 Mhz, 3.6-3.8 Ghz e 26 GHz) ve n'è uno ulteriore, di altrettanto particolare pregio, che ricomprende le frequenze in banda 3.4-3.6 GHz;

le frequenze a 3.4-3.6 GHz rappresentano una porzione di banda contigua e "gemella" rispetto alla porzione superiore a 3.6-3.8 GHz, ed entrambe fanno parte della banda cosiddetta "pioniera" identificata in ambito comunitario per lo sviluppo prioritario del 5G. Tali frequenze, in virtù dell'evoluzione della tecnologia e dei servizi 5G, hanno acquisito di recente un'importanza strategica per il Paese e non sono state messe a gara poiché assegnate ad operatori di telecomunicazioni fino al 2023;

risulta agli interrogante che il Ministero dello sviluppo economico abbia recentemente prorogato di 6 anni, sino al 31 dicembre 2029, la durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, a favore delle Società Aria SpA, GO *internet* SpA., Linkem SpA e Mandarin SpA., sulla base di un parere favorevole espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'11 aprile 2018, che ha valutato sussistere le condizioni di cui all'art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

risulta ancora, da fonti di stampa, che Fastweb SpA abbia acquistato per la cifra di 150 milioni di euro, 40Mhz di frequenze detenute da Aria SpA nella banda 3.4-3.6 Ghz, ad un prezzo quindi significativamente inferiore a quello che avrebbe pagato alle casse dello Stato se dette frequenze fossero state poste all'asta;

considerato che:

la proroga dei diritti d'uso della banda 3.4-3.6 GHz ha sottratto all'Erario un introito valutabile attorno ai 4 miliardi di euro, importo analogo a quello raggiunto dall'asta per l'assegnazione delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz;

la proroga ha comportato inoltre la sottrazione al mercato di risorse scarse essenziali per lo sviluppo ottimale del 5G in Italia, favorendo un utilizzo complessivamente meno efficiente delle stesse;

la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz appare discriminatoria nei confronti dei rimanenti attori del mercato, che potrebbero incontrare difficoltà nell'ottenere l'accesso completo allo spettro 5G in banda larga fino al 2029 e, in ultima istanza, nel fornire un servizio 5G pienamente funzionante ed efficace;

la proroga dei diritti d'uso in capo agli attuali assegnatari appare totalmente ingiustificata e contraria ad ogni logica economica, con specifico riguardo alla tutela dell'interesse pubblico, in quanto le frequenze rappresentano un bene dello Stato che le concede in uso agli operatori secondo le pre-

scrizioni indicate dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003);

un comportamento diligente e responsabile da parte di chi è incaricato di svolgere in modo indipendente funzioni regolatorie e di vigilanza, oltre che di Governo, avrebbe consigliato di soprassedere alla proroga, quanto meno fino alla conclusione dell'asta sulle frequenze 3.6-3.8, allo scopo di valutare con cognizione di causa il reale valore di mercato di tali frequenze,

si chiede di sapere:

se la concessione della proroga sia stata rispettosa del quadro normativo europeo che stabilisce come i diritti d'uso debbano essere concessi attraverso procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso di specie, non pregiudizievoli di una più equilibrata distribuzione dello spettro radio che risulti congrua sotto il profilo dello sviluppo degli investimenti infrastrutturali;

se la proroga così concessa rispetti tutti i requisiti previsti dall'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 259 del 2003 e, in particolare, se risulti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel parere citato, abbia valutato con attenzione le possibili difficoltà di carattere finanziario che potrebbero insorgere in capo agli operatori beneficiari della proroga, dovendo essi procedere con l'avvio di cospicui investimenti richiesti dalla tecnologia 5G;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni che avrebbero portato l'Autorità a non svolgere un'analisi pro-competitiva, anche tramite il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di prevenire possibili distorsioni alla concorrenza derivanti dal provvedimento di proroga;

se il Ministero dell'economia e delle finanze sia stato coinvolto nel procedimento di proroga, così come previsto dall'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 259 del 2003 e, in caso positivo, quale sia stata la sua posizione e quella dell'Autorità circa la mancata messa all'asta dell'uso di tali frequenze e le ragioni della conseguente rinuncia all'ottenimento di maggiori e cospicui introiti per le casse dello Stato;

se non si ritenga conveniente, alla luce delle esposte considerazioni, disporre l'annullamento del provvedimento di proroga e ricondurre nella disponibilità dell'amministrazione le frequenze prorogate, così da poterle assoggettare, nel rispetto della legge e nell'interesse del mercato e dei consumatori, a nuove e più remunerative procedure di assegnazione ad evidenza pubblica.

(4-00718)

(18 ottobre 2018)

RISPOSTA. - Per inquadrare in maniera organica la questione, occorre preliminarmente esporre il contesto fattuale e giuridico in cui si sviluppa la procedura.

Il procedimento di autorizzazione di proroga dei diritti d'uso delle frequenze è disciplinato dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (di seguito Codice delle comunicazioni elettroniche) e, in particolare, dall'articolo 25, comma 6. La procedura prevede che le autorizzazioni generali e i diritti d'uso delle frequenze possano essere prorogati, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Agcom, su presentazione di un piano tecnico-finanziario da parte dei soggetti richiedenti. La norma stabilisce, altresì, espressamente che "la congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori".

Il procedimento di proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, è stato avviato dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico a partire dal mese di agosto 2017, a seguito delle istanze presentate dalle quattro società titolari dei diritti d'uso: Aria SpA, GO internet SpA, Linkem SpA e Mandarin SpA.

Nello specifico, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali -DGSCERP, in qualità di Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico a valutare la congruità del piano tecnico-finanziario presentato dagli operatori a supporto dell'istanza di proroga, ha inviato il 25 ottobre 2017 e il 28 novembre 2017 le suddette istanze all'Agcom, richiedendo, altresì, alla stessa, di esprimersi anche in relazione all'ammontare dei contributi da applicare per l'uso delle frequenze.

Secondo quanto comunicato dall'Autorità, l'Agcom, considerando l'ampia diffusione degli accessi fissi BWA (*broadband wireless access*), lo sviluppo del 5G su tali bande di frequenze e la necessità manifestata dagli operatori di avere un orizzonte temporale che potesse andare oltre la scadenza dei diritti d'uso prevista per l'anno 2023, consono a realizzare maggiori investimenti e, quindi, a garantire una maggiore copertura e più ampli servizi, ha avviato, in data 19 dicembre 2017, una consultazione pubblica, al fine di definire alcune misure tecniche e regolamentari proprio in vista del mutato contesto di impiego delle frequenze in questione e delle prospettive future.

A tale consultazione, la cui sintesi dettagliata, con le conclusioni del procedimento, è stata pubblicata sul sito dell'Agcom, hanno aderito tutti gli operatori del settore, compresi quelli che hanno poi preso parte alla gara per l'assegnazione delle frequenze per il 5G nella banda 3.6-3.8 GHz.

L'Autorità ha reso parere favorevole alla proroga delle frequenze citate con delibera n. 183/11/CONS dell'11 aprile 2018, ritenendo: "del tutto ragionevole, proporzionato e non discriminatorio ritenere nella fattispecie che i contributi per la proroga siano parametrati, a parità di frequenze, durata dei diritti d'uso, e area di estensione geografica del diritto, ai valori minimi (base d'asta) che saranno definiti nella predetta procedura per la banda contigua". L'Agcom ha altresì precisato che: "Tali contributi si applicheranno a partire dall'inizio della proroga. Ai fini della esatta determinazione del valore annuale, questi ultimi potranno essere oggetto di un calcolo di ammortamento finanziario, il cui tasso di sconto potrà essere fissato dal MISE, anche adeguandolo annualmente, ove necessario, all'andamento dei tassi nell'ambito dei mercati finanziari, in maniera proporzionata e giustificata. Le modalità di pagamento, ivi inclusa la possibilità che questo avvenga in un'unica soluzione per tutta la durata della proroga, sono fissate dal MISE".

L'*iter* procedimentale prevede, infine, che, al parere reso dall'Agcom e alla successiva comunicazione da parte del Ministero ai soggetti richiedenti delle condizioni e degli obblighi ai quali è assoggettata la proroga dei diritti d'uso delle relative frequenze, seguirà l'adozione del prescritto decreto interministeriale, una volta ricevuti gli attestati di pagamento da parte degli operatori beneficiari della proroga.

Al riguardo, si fa presente che, in data 12 novembre 2018, gli uffici competenti di questo Ministero hanno provveduto a richiedere agli operatori interessati, di corrispondere, entro il 31 gennaio 2019, il contributo dovuto, per il periodo oggetto di rinnovo (1° luglio 2023 - 31 dicembre 2029).

Tutto ciò premesso, al fine di un corretto inquadramento tecnico giuridico della vicenda, con riferimento alle singole questioni sollevate nell'interrogazione, si precisa quanto segue.

Con riferimento alle questioni relative al rispetto, nella concessione della proroga, del quadro normativo europeo e di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore, si rappresenta che l'istituto della proroga dei diritti d'uso è, come anticipato, disciplinato dal Codice delle comunicazioni elettroniche che, a sua volta, recepisce le pertinenti direttive comunitarie in materia. Le istanze di proroga, trasmesse all'Autorità per il relativo parere, sono state esaminate nel rispetto del quadro nazionale e comunitario attraverso, come ricordato, una consultazione pubblica con il mercato, ad esito della quale l'Autorità ha rilasciato il parere di cui alla delibera n. 183/18/CONS.

Inoltre, sempre sulla base delle citate disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità e il Ministero sono tenuti a valutare la congruità di piani tecnico-finanziari presentati dai soggetti richiedenti. Al riguardo, si rappresenta che tutti i beneficiari di proroga saranno soggetti ad un monitoraggio annuale, mediante invio al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, dell'aggiornamento della documentazione prevista per i diritti d'uso, comprendente informazioni riepilogative sulle attività di diffusione delle tecnologie adoperate. Le società titolari dei diritti d'uso oggetto della proroga dovranno, inoltre, impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni di carattere tecnico e regolamentare individuate dell'Agcom per favorire la transizione alle nuove tecnologie di quinta generazione, anche nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Con riferimento alla denunciata mancata analisi da parte dell'Agcom di un'analisi pro-competitiva, anche tramite il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si rappresenta che, come comunicato da Agcom, in base alla normativa vigente richiamata, la procedura di proroga dei diritti d'uso delle frequenze non prevede il coinvolgimento di altre Autorità e, in ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, l'Agcom ha valutato, anche con il contributo di una consultazione pubblica, gli effetti sul mercato derivanti dalla concessione della proroga.

Riguardo le preoccupazioni evidenziate nell'interrogazione circa i) un assunto mancato introito da parte dello Stato con le proroghe in esame, valutabile a importo analogo a quello raggiunto dall'asta per l'assegnazione delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz; ii) la sottrazione al mercato di risorse scarse essenziali per lo sviluppo ottimale del 5G in Italia; iii) un utilizzo complessivamente meno efficiente delle stesse, preme in primo luogo evidenziare come il settore delle telecomunicazioni mobili e *wireless* sia soggetto da anni a misure di proroga o assegnazione di frequenze, che hanno estratto da esso notevoli risorse economiche a beneficio dello Stato.

A tal proposito, con riferimento alla durata dei diritti, appare utile evidenziare che con le proroghe di cui si discute, si completa il processo di allineamento all'anno 2029 delle scadenze di diritti d'uso della telefonia mobile, avviato nel 2007 per le frequenze in banda 2100 MHz e proseguito nel 2017 per le frequenze in banda 900 e 1800 MHz. Proroghe di cui si sono avvalse le società Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA

ed in parte anche la nuova entrante Iliad Italia SpA, che, a seguito del processo di fusione avvenuto tra le Società Wind Telecomunicazioni SpA e H3G SpA e agli impegni assunti con la Commissione europea dalle citate società, ha ottenuto la cessione di alcuni diritti d'uso in banda 1800 MHz.

Con particolare riferimento alle bande 900 e 1800 MHz, i diritti d'uso sono stati rinnovati due volte: nel 2014, per via amministrativa e nel 2018, per via legislativa, con la legge di bilancio per il 2017.

Con riferimento alle bande 3.6- 3.8 GHZ, ai fini di un corretto confronto tra le predette bande e la banda 3.4-3.6 GHZ, appare necessario tener conto di una serie di non trascurabili differenze tra le fattispecie in esame: la recente asta 5G per la banda 3.6-3.8 GHz riguarda l'assegnazione di diritti d'uso di 200 MHz per 19 anni, mentre la proroga dei diritti d'uso della banda 3.4-3.6 GHz si riferisce ad una minore quantità di spettro, ossia 120 MHz, e a una durata inferiore, pari a circa 6 anni. Occorre, altresì, ricordare che i soggetti beneficiari della proroga delle bande di cui si discute hanno legittimamente acquisito le frequenze in banda 3.4-3.6 GHz ad esito dell'asta svoltasi nel 2008 e che tali diritti sono stati già remunerati allo Stato fino al 2023.

Inoltre, i contributi annui per il periodo oggetto di proroga sono stati adeguati in termini monetari e ulteriormente incrementati di un fattore del 30 per cento rispetto a quanto corrisposto prima della scadenza, fattore che è lo stesso con cui sono stati incrementati i contributi delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz. In altri termini, i quattro operatori mobili (incluso Iliad) hanno ottenuto una proroga di banda molto pregiata (900 e 1800 MHz), per un periodo più lungo (11 anni e mezzo invece che 6 anni e mezzo) e con l'identico incremento dei contributi (del 30 per cento).

Sulla base di quanto esposto, la concessione della proroga, ampiamente motivata dalla delibera Agcom n. 183/11/CONS, parte quindi, dal presupposto di consentire un uso efficiente dello spettro, permettendo alle società istanti di pianificare gli investimenti per la transizione al 5G. In tal senso, l'istituto della proroga garantisce un beneficio sia alle società che ne fanno richiesta e che detengono le frequenze (così come in passato ne hanno beneficiato gli altri operatori mobili), sia allo Stato, perché assicura la continuità degli investimenti, la transizione al 5G da parte di soggetti già operanti e l'offerta di servizi innovativi ai relativi clienti, migliorando la gestione efficiente dello spettro e incrementando il livello competitivo.

Sul punto, si sottolinea che in data 12 novembre 2018, gli Uffici competenti di questo Ministero hanno provveduto a richiedere agli operatori interessati, come nel caso di tutte le proroghe dei diritti d'uso sinora concesse, di corrispondere, entro il 31 gennaio 2019, anticipatamente e in unica soluzione, il contributo dovuto, per il periodo oggetto di rinnovo (1° luglio 2023 - 31 dicembre 2029).

Occorre, inoltre, sottolineare che le frequenze sono solo uno degli *input* produttivi per fornire un servizio e che, quindi, il prezzo delle frequenze di per sé non può essere preso come unico elemento per indicare il grado di concorrenza.

Nel valutare se concedere o meno la proroga, risulta necessario, infatti, analizzare non solo il prezzo della risorsa scarsa, ma una molteplicità di principi, quali assicurare l'uso efficiente dello spettro, garantire vantaggi agli utenti, anche attraverso obblighi di copertura, tutelare l'utenza già contrattualizzata, promuovere la concorrenza, promuovere la sostenibilità degli investimenti. Un bilanciamento non semplice, nell'ambito del quale il prezzo, appunto, è solo uno dei fattori.

In termini più generali appare, inoltre evidente che i prezzi delle frequenze fluttuano nel tempo. Se, ad esempio, si ripetesse la gara 5G appena conclusa con gli stessi lotti, probabilmente non si ripeterebbero gli stessi prezzi, e così nel tempo le stesse frequenze oggi assegnate potrebbero apprezzarsi o deprezzarsi. L'esperienza di 20 anni di mercato radiomobile sta a dimostrarlo; qualora si lasciasse al mercato stabilire il valore di riferimento per fissare i contributi di una proroga, si produrrebbero evidenti storture concorrenziali.

Appare ragionevole e non discriminatorio, pertanto, non lasciare che siano le scelte economiche poste in essere nell'ambito di una procedura competitiva in una banda contigua a determinare i contributi per i titolari dei diritti d'uso prorogati in banda 3.4-3.6 GHz, atteso che tale decisione avrebbe potuto condurre a un meccanismo di gara dell'asta 5G censurabile per i suoi effetti distorsivi.

Con riferimento, poi, all'affermazione a mente della quale la proroga comporterebbe la sottrazione al mercato di risorse scarse essenziali per lo sviluppo del 5G, si evidenzia che, nel parere dell'Agcom, il rilascio dell'eventuale proroga è subordinato all'adozione, da parte degli operatori richiedenti la proroga, di una serie di misure volte proprio a promuovere l'implementazione del 5G, nonché indirizzato ad un uso efficiente dello spettro, in linea con quanto previsto per lo sviluppo di tale tecnologia. L'Agcom, quindi, ha provveduto ad identificare misure volte a garantire l'implementazione del 5G da parte degli operatori destinatari di proroga già in sede di rilascio del parere, allo scopo di garantire, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, sostenibilità degli investimenti, uso efficiente dello spettro, tutela dell'utenza e promozione della concorrenza.

Riguardo, invece, all'assunta discriminazione nei confronti dei rimanenti attori del mercato, che potrebbero incontrare difficoltà nell'ottenere l'accesso completo allo spettro 5G in banda larga fino al 2029, si osserva che le condizioni di proroga di cui si discute sono state pubblicate sul sito dell'Autorità al termine della consultazione pubblica di cui alla delibera n.

503/17/CONS, nel mese di aprile 2018: ne consegue che l'assegnazione della banda 36-3.8 GHz si è svolta conoscendo lo scenario concorrenziale e regolamentare della banda 3.4-3.6 GHz. L'istruttoria è, infatti, stata avviata ben prima dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 che disponeva la messa a gara della banda 3.6-3.8 GHz e che nulla ha stabilito in merito alla banda 3.4-3.6 GHz.

Infine, con riguardo alla dichiarata convenienza di disporre l'annullamento del provvedimento di proroga e ricondurre nella disponibilità dell'amministrazione le frequenze prorogate, nel richiamare quanto già esposto, si ricorda che l'art. 36, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che le condizioni relative ai diritti d'uso delle frequenze possano essere modificate solo in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che i diritti d'uso delle frequenze radio non possano, di norma, essere revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.

Sulla base di quanto riportato, si ritiene che qualunque decisione di ricondurre nella disponibilità dell'amministrazione le frequenze prorogate non possa prescindere dall'analisi delle conseguenze sui soggetti oggi detentori di quelle frequenze, che potrebbero interrompere gli investimenti, con conseguente contrazione economica, perdita di clienti, distruzione di valore e perdite occupazionali sul mercato. Inoltre, gli stessi soggetti, di fronte ad un maggior esborso rispetto a quello pianificato, potrebbero valutare di uscire dal mercato, con importanti ricadute sull'assetto competitivo e sui consumatori.

Si evidenzia, infine, che la possibilità di proroga per i soggetti assegnatari di frequenze è un diritto ripreso e ribadito anche dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, approvato il 14 novembre 2018 dal Parlamento europeo e in attesa di approvazione da parte del Consiglio, che prevede specifiche disposizioni per proroghe e rinnovi. A tal proposito, si ritiene il recepimento del nuovo quadro europeo, la sede più adatta e tempestiva per valutare eventuali miglioramenti normativi alla disciplina di settore.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

DI MAIO

(29 novembre 2018)

---

NENCINI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'impianto siderurgico Ilva di Taranto, il più grande d'Europa e anche uno dei più moderni, è uno stabilimento di interesse strategico per il nostro Paese;

l'impianto dell'Ilva è stato oggetto, fin dal 2013, con l'approvazione del decreto-legge n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, di una disciplina speciale, che ne ha stabilito il commissariamento, prevedendo la prosecuzione dell'attività produttiva e la predisposizione di un piano di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria;

la ricollocazione sul mercato del complesso industriale Ilva è stata impostata, nel rispetto delle regole europee, secondo un procedimento complesso idoneo a garantire l'esigenza di coniugare la tutela ambientale e sanitaria della popolazione con i livelli produttivi e occupazionali dello stabilimento e dell'indotto;

nel giugno 2017 il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, ha autorizzato i commissari straordinari dell'Ilva a procedere all'aggiudicazione del gruppo Ilva ad Am Investco, cordata formata da ArcelorMittal e Marcegaglia;

il piano industriale presentato da Am Investco prevedeva investimenti per 2,4 miliardi di euro finalizzati al risanamento ambientale della fabbrica, alla copertura dei parchi minerari e all'adozione di nuove tecnologie per ammodernare gli impianti, nonché un rimborso per 1,8 miliardi di euro a favore dello Stato e dei creditori;

il mancato accordo con le organizzazioni sindacali non ha permesso alla Am Investco di subentrare nella proprietà entro fine giugno 2018 e conseguentemente il commissariamento, in scadenza il 30 giugno 2018, è stato prorogato al 15 settembre, su richiesta dei commissari che, in presenza delle tensioni relative al piano occupazionale, hanno preferito allungare i tempi per la cessione ad Am Investco;

in assenza della proroga al 15 settembre, la Am Investco avrebbe avuto 2 opzioni: rinunciare all'acquisizione oppure procedere direttamente con le assunzioni, partire con il rilancio del sito e continuare l'opera di risanamento ambientale e produttivo del sito e del territorio;

il primo atto del Governo Conte, concepito dopo un mese dal proprio insediamento, è stato quello di inviare una nota all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per segnalare presunte anomalie nelle procedure di aggiudicazione della gara e chiedere un parere in merito;

mesi di campagna elettorale incentrata sulla chiusura del sito di Taranto e su una non meglio precisata riconversione hanno rallentato ulteriormente e rischiato di mettere in discussione il piano di rilancio e di con-

seguenza il futuro industriale di una filiera strategica, la tenuta dell'equilibrio della bilancia commerciale, nonché il destino di 20.000 lavoratori;

la chiusura dell'Ilva costerebbe al Paese un punto di Pil, la perdita di 14.000 posti di lavoro diretti, più quelli dell'indotto e la fine della produzione dell'acciaio a Taranto, con conseguenze negative anche negli altri siti italiani appartenenti al gruppo;

recentemente il Ministro in indirizzo a mezzo stampa, in considerazione dello stallo delle trattative tra le parti, ha dichiarato la propria disponibilità per incontrare gli assegnatari, al fine di verificare eventuali margini di miglioramento dell'offerta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e necessario intervenire per accelerare l'uscita dall'attuale fase della gestione commissariale dell'Ilva di Taranto e comunicare esattamente quali saranno i tempi necessari per la consegna dello stabilimento al nuovo gestore o per l'annullamento della gara d'appalto.

(4-00511)

(11 settembre 2018)

RISPOSTA. - Come noto, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 5 giugno 2017, recante l'autorizzazione all'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, in favore della società Acelor Mittal InvestCo Italy Srl, i commissari straordinari stipularono con l'aggiudicataria, in data 28 giugno 2017, il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda, sospensivamente condizionato all'avveramento di talune condizioni, tra cui:

- l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

- la positiva conclusione del procedimento per l'autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'Autorità Antitrust europea;

- l'avvio e l'espletamento della procedura di consultazione sindacale e la stipula dell'accordo sindacale (condizione, quest'ultima, apposta nell'esclusivo interesse dell'aggiudicatario e, pertanto, liberamente rinunciabile da esso).

Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico, valutati non completamente soddisfacenti gli aspetti relativi al piano ambientale e ai livelli occupazionali, così come riflessi nel citato contratto e nella documentazione di supporto, ha ritenuto necessario richiedere maggiori garanzie ed impegni al gruppo ArcelorMittal.

Peraltro, a seguito di segnalazioni da parte del Presidente della Regione Puglia, volte ad evidenziare talune possibili irregolarità relativamente alla procedura di aggiudicazione dell'Ilva, il Ministro dello sviluppo economico, per dirimere ogni possibile dubbio, ha provveduto ad inviare all'ANAC i documenti relativi alla gara, affinché l'Autorità potesse esprimersi in merito alle irregolarità segnalate.

Dopo alcuni rilievi critici effettuati dall'ANAC, è stato ritenuto doveroso avviare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, un apposito procedimento di secondo grado per l'eventuale annullamento, in autotutela, del citato decreto ministeriale del 5 giugno 2017 (nonché di ogni altro atto consequenziale), al fine di verificare l'effettiva sussistenza degli ipotizzati vizi di legittimità e delle ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. Nell'ambito di detto procedimento, veniva chiesto apposito parere all'Avvocatura dello Stato; tale parere è stato reso in data 21 agosto 2018.

Parallelamente, il Ministro ha continuato ad incontrare tutte le parti coinvolte nella vicenda, al fine di trovare la soluzione più soddisfacente sia da un punto di vista occupazionale che ambientale.

I suddetti incontri hanno portato alla stipula, in data 6 settembre 2018, dell'accordo sindacale, di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e all'art. 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Tale accordo sindacale, tra le altre cose, ha previsto:

- l'impegno di ArcelorMittal ad assumere alle proprie dipendenze, all'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali (vale a dire a far data dal 1° novembre 2018), un numero di lavoratori attualmente impiegati dalle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria pari a 10.700;

- l'impegno delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a costituire in favore di ArcelorMittal, su un conto corrente dedicato e oggetto di pegno, un fondo, sino a concorrenza dell'importo di euro 250 milioni, per dare corso a procedure di incentivazione all'esodo volontario, le quali saranno avviate ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e che saranno mantenute aperte per l'intera residua durata della procedura di amministrazione straordinaria, volte alla gestione degli organici che non saranno assunti da ArcelorMittal all'atto dell'avvio del rapporto di affitto dei

complessi aziendali e che non abbiano beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'accordo sindacale medesimo;

- l'impegno delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a far sì che Cornigliano SpA assuma, dalla data di esecuzione del contratto e sino alla data di cessazione dell'amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di 400 lavoratori alle dipendenze di Ilva-Genova, che alla data di sottoscrizione del contratto medesimo non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione o che siano stati continuativamente alle dipendenze di Ilva-Genova dalla data di sottoscrizione alla data di formulazione della proposta di assunzione da parte di società per Cornigliano SpA, rimanendo inteso che se, in tale arco temporale i dipendenti ricadenti nell'ambito di questo impegno per qualsiasi ragione si riducessero ad un numero inferiore a 400, il medesimo impegno si applicherà a tale numero inferiore di lavoratori;

- l'impegno di ArcelorMittal, alla data di adozione del decreto con cui sarà disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, ed al ricorrere delle condizioni previste nell'accordo sindacale stesso, di formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato in favore di tutti i lavoratori che risultino ancora impiegati presso le società del gruppo Ilva e che siano rimasti continuativamente alle dipendenze delle medesime società dalla data di avvio del rapporto di affitto: di fatto, quindi, non ci sarà alcun esubero/licenziamento.

In data 7 settembre 2018, il Ministro dello sviluppo economico, in seguito al parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato ha disposto di non procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi alla gara Ilva. In data 10 settembre il Ministro ha autorizzato con proprio decreto i commissari straordinari Ilva a sottoscrivere un accordo modificativo del contratto stipulato in data 28 giugno 2017, volto, tra l'altro, a dare vigenza alle clausole dell'accordo sindacale citato.

In tale contesto, si è provveduto, altresì, ad autorizzare i commissari medesimi alla sottoscrizione di un *addendum* al contratto, specificamente dedicato alla tematica ambientale, con il quale ArcelorMittal si è resa disponibile ad assumere taluni impegni aggiuntivi in materia, migliorativi rispetto alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e finalizzati a:

- eliminare ovvero ridurre al minimo le fonti di inquinamento, tra l'altro attraverso l'accelerazione dei tempi di esecuzione degli interventi ambientali, già previsti dal decreto citato;

- vincolare l'incremento della produzione dei complessi aziendali al rispetto di stringenti limiti emissivi e all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone;

- attuare misure di economia circolare;
- anticipare ed implementare l'avvio delle attività del centro di ricerca da istituire a Taranto, finalizzate all'individuazione di nuove tecniche produttive a minore impatto ambientale da impiegare nello stabilimento di Taranto;
- introdurre misure di conoscenza e trasparenza nei confronti delle comunità locali nonché di supporto alla crescita e al benessere delle stesse;
- attuare forme di tutela e promozione dell'utilizzo dei fornitori locali di beni e servizi.

Alla luce dei fatti descritti, si ritiene che il Governo, per Ilva, visto e considerato da dove si partiva, abbia ottenuto il miglior risultato possibile, lavorando intensamente per migliorare i profili ambientali, di tutela della salute e quelli occupazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

CRIPPA

(29 novembre 2018)

---